



MINUTA

Roma, 10 MAG 2007

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto

marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il

trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

Al Centro SOLVIT Italia c/o
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Comunitarie
Piazza Nicosia, 20 ROMA

e, p.c. Alla Capitaneria di Porto
PORTOFERRAIO

MINTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. 8369	data / USCITA
Class 010.04.49	

OGGETTO: Caso Solvit 31401/07/DE. Accesso al mercato dei servizi.

Riferimento foglio n. 3194 in data 6 aprile 2007.

Con il foglio in riferimento è stato trasmesso il caso riguardante la problematica relativa all'utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria in attività di charter nelle acque italiane.

La materia è regolata dal decreto legislativo n. 171/2005, che all'art. 2 definisce l'uso commerciale delle unità da diporto, individuando le seguenti finalità di uso:

- Unità oggetto di contratto di locazione e di noleggio (ove rientra il caso in esame);
- Unità utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- Unità utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

Il successivo comma 2 del citato articolo, stabilisce un'apposita annotazione sui registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell'unità riportante l'attività svolta, i proprietari o gli armatori, le imprese commerciali (sia ditte individuali che società) e gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese. Quest'ultimo requisito va reputato fondamentale poiché sancisce in definitiva la necessità di costituire un regime imprenditoriale ai fini dell'esercizio dell'attività in parola.

CARICATO



Roma,

Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto
marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il
trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

- 2 -

Il comma 3, estende anche alle unità di bandiera comunitaria la possibilità di essere impiegate ad uso commerciale, previo presentazione di apposita dichiarazione alle autorità competenti, contenente specifici elementi. Tra gli elementi da indicare nella suddetta dichiarazione, non compaiono gli estremi di iscrizione nella Camera di commercio, ma, per un principio di coordinamento con quanto stabilito al comma 2 per le unità di bandiera italiana, il regime di imprenditorialità deve in ogni caso sussistere.

Tuttavia, tenuto conto delle vigenti disposizioni in ambito comunitario, che garantiscono la libera circolazione dei beni e dei servizi nell'U.E, si ritiene soddisfatto il requisito di impresa richiesto per l'esercizio dell'attività in parola in presenza di una iscrizione effettuata presso una Camera di Commercio situata in territorio comunitario, fermo restando il possesso degli altri elementi richiesti dalla normativa già richiamata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo PROVINCIALI